

TRIBUNALE DI SALERNO

Ud. del 15.04.2026 celebrata con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.

Il Giudice dr. Gustavo Danise

Lette le note scritte e la memoria conclusionale

Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

TRIBUNALE DI SALERNO

- Sezione Seconda Civile -

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, all'esito dell'udienza del 15.04.2026 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc pronuncia e pubblica la seguente

SENTENZA

ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero 8118 del R.G. dell'anno 2022 vertente

t r a

Parte_1 **Parte_2** **Parte_3** e **Parte_4**
[...] nella qualità di eredi di **Persona_1** rappresentato e difesi
dall'avvocato Francesco Della Ventura, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati in
Battipaglia alla via Plava n. 6,

- Attore -

e

CP_1 e **Controparte_2** elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Liliana Vicedomini sito in Montecorvino Rovella (Sa) al Corso Umberto I n 17 che li
rappresenta e difende in virtù di procura in atti;

- Convenuti-

OGGETTO: proprietà / diritti reali.

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, e deduzioni a verbale nonché discussione orale nell'udienza odierna da intendersi integralmente richiamati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premesso che **Persona_1**, deceduto, aveva acquistato con rogito notarile del 23.02.1996 un appezzamento di terreno sito in Montecorvino Rovella alla traversa Piazza Budetta della superficie di circa mq 1500, riportato all'epoca in catasto terreni del Comune di Montecorvino Rovella al foglio 14, particella 1735 (ex 454/ a) di are 15,00, oggi in catasto urbano di detto Comune al foglio 14 particella 1903 e che parte dell'area compravenduta confina con un muro che separa la menzionata proprietà con quella di [...] **CP_1** e **Controparte_2** riportata in catasto al foglio 14 particella 453; che il **Parte_2** in data 12.04.2013 diffidava infruttuosamente i convenuti a ripristinare la parte di muro gravemente danneggiata; tanto premesso gli odierni attori, in qualità di eredi di **Persona_1** convenivano in giudizio **Controparte_3** innanzi all'intestato Tribunale per vedere accogliere le seguenti conclusioni: "...previo accertamento dell'abbattimento parziale del muro di confine in comproprietà da parte dei convenuti, nonché della violazione del rispetto delle distanze di veduta tra fondi finitimi, condannare quest'ultimi al ripristino dello status quo ante del muro di confine, nello stato originario, a cura e spese dei convenuti ad ogni effetto di legge, con vittoria di spese e onorari di giudizio...", deducendo a sostegno che i convenuti avevano sezionato per un'altezza di circa un metro e per l'intera lunghezza tra due fabbricati una parte del muro delimitante le due proprietà, apponendo sulla restante parte di muro una recinzione metallica artificiale.

Si costituivano **CP_1** e **Controparte_2** impugnando e contestando in toto l'atto introduttivo del giudizio, in quanto palesemente infondato in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.

In particolare, i convenuti eccepivano il vizio nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, fondando la relativa eccezione sulla contraddizione in cui è incorso parte attrice nell'atto introduttivo, in quanto nella parte narrativa dell'atto fa riferimento ad un muro di cinta che separerebbe la loro proprietà con quella dei convenuti, mentre nelle conclusioni chiede il ripristino dello status quo ante "del muro di confine".

Tale indeterminatezza del *petitum* non consentirebbe ai convenuti di approntare un diritto di difesa adeguato, essendo l'oggetto della domanda "incerto e confuso", atteso che

il muro di confine ed il muro di cinta sono disciplinati da articoli diversi del codice civile e sono disciplinati da normative diverse.

Inoltre, i convenuti eccepivano la carenza di legittimazione attiva degli attori, in quanto il muro per cui è causa è di proprietà esclusiva di essi esponenti, che per l'effetto rassegnavano le seguenti conclusioni *"...In via preliminare ritenere l'atto di citazione nullo, inammissibile, improponibile e rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto, oltre che captatorio e fallace; Nel merito accogliere l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo agli attori, ed indi dichiarare infondata la richiesta al ripristino dello status quo ante del muro di confine nello stato originario a cura e spese dei convenuti, atteso che il muro oggetto di causa è di proprietà esclusiva dei convenuti; Per l'effetto rigettare la richiesta di parte attrice per inesistenza dei requisiti richiesti; Dichiarare comunque prescritta la richiesta di ripristino dello status quo ante avanzata da parte attrice; Condannare parte attrice al pagamento delle spese, e competenze del presente giudizio..."*.

Celebrata la I udienza, e concessi i termini ex art. 183 co 6 c.p.c., gli attori precisavano che l'abbattimento del tratto del muro di cinta aveva consentito, dal portone di ingresso della loro abitazione, la *inspectio* e la *prospectio* dei convenuti nella loro proprietà e per l'effetto, deducendo che il comportamento dei convenuti avesse determinato una limitazione del diritto di proprietà, hanno precisato di aver agito per il ripristino dello *status quo ante* attraverso l'*actio negatoria servitutis*, diretta ad accertare la inesistenza del diritto di veduta sul fondo degli attori. Pertanto chiedevano di *"...condannare i convenuti, ai sensi dell'art. 882 cod. civ., alla ricostruzione della parte del muro demolito, a cura e spese degli stessi, per le motivazioni di cui in premessa e, per tale effetto, dichiarare inesistente il diritto di veduta esercitato dai sig.ri CP_1 e Controparte_2 dal portone di ingresso della loro abitazione a seguito della menzionata demolizione con condanna degli stessi al ripristino dello status quo ante, con ogni conseguenza di legge..."*.

Veniva ammessa la prova testimoniale richiesta da parte attrice limitatamente a n due testi delegando il Gop di espletare la prova.

I due testi escussi, Testimone_1 e Testimone_2, rendevano deposizioni coincidenti, confermando che all'inizio del 2013 i convenuti senza alcuna autorizzazione avevano proceduto alla demolizione di una parte del muro di circa un metro delimitante le proprietà dei Per_1 e dei Persona_2 demolizione che aveva consentito l'ottenimento di una veduta, prima preclusa, sulla proprietà degli attori dalla porta di

ingresso della proprietà dei convenuti, nonostante l'apposizione sul muro di una rete di plastica a maniera di edera, di cui entrambi i testi dichiaravano di averne contezza.

Indi l'istruttoria veniva completata con l'espletamento di una CTU, a cui venivano formulati i seguenti quesiti: "1. **CP_4** , *previo sopralluogo ed esame della documentazione in atti, se il muro oggetto del contendere costituisca un muro di cinta o di confine; 2. accerti se il muro sia in comproprietà tra le parti in causa ovvero se sia situato nel fondo di proprietà esclusiva dei convenuti; 3. accerti se l'abbattimento parziale del muro compiuto dai convenuti nell'anno 2013 abbia determinato la violazione delle distanze di veduta tra i fondi delle due parti in causa; 4. riferisca ogni altra cosa utile ai fini di giustizia*".

Depositato l'elaborato peritale, la causa veniva rinviata all'odierna udienza del 15.4.26 per la decisione ex art 281 sexies cpc accordandosi alle parti termine per il deposito di note conclusionali e di note scritte ex art 127 ter cpc

Così riassunti i fatti processuali salienti, dalla ctu è emerso che il muro è parte integrante della struttura portante del fabbricato identificato con la particella catastale 453 del Foglio 14 del Comune di Montecorvino Rovella (SA), che è quello di proprietà dei convenuti; tale muro non è un muro di cinta di cui all'art.878 c.c. ma un muro di confine, in quanto fa parte della muratura perimetrale del fabbricato.

In dettaglio, il muro è situato interamente nella particella 453 del Foglio 14 e pertanto appartiene ai convenuti; tuttavia, essendo una muratura perimetrale e strutturale del fabbricato, potrebbe essere considerato un elemento comune a tutti i proprietari degli immobili situati nel fabbricato quindi anche a quello degli attori

Indipendentemente da ciò il CTU ha rilevato che l'abbattimento parziale del muro nel 2013 ha comportato l'acquisizione di una veduta diretta dal ballatoio di accesso alla porta d'ingresso dell'immobile dei convenuti sul fondo confinante di proprietà degli attori (sigg. **Parte_1** e **Parte_2**), senza rispettare la distanza minima tra l'immobile dei convenuti e il fondo degli attori, come previsto dall'art. 905 del Codice Civile , diversamente l'abbattimento del muro non ha comportato l'acquisizione di una veduta laterale dalla porta d'ingresso dell'immobile dei convenuti (cft pag. 22,23,24 della ctu).

Orbene, secondo le risultanze della ctu – che il Tribunale condivide e fa proprie in quanto chiare, coerenti e frutto di indagine accurata ed approfondita dei fatti di causa – il muro oggetto di giudizio non è un muro di cinta, ma un muro di confine ed il perito ha

accertato che *“Nel caso di specie la modifica del muro potrebbe essere avvenuta presumibilmente nel 2013 (per quanto evincibile dalla documentazione in atti e dalla documentazione reperita presso i PP.UU.) ed è consistita nell’abbattimento della sommità dello stesso e il conseguente abbassamento della quota di sommità di un valore variabile tra i ca. 50cm e i ca. 80/90cm...”*.

La demolizione del muro nel caso *de quo* rappresenta un illecito permanente, in relazione al quale, *“protraendosi la verifica dell’evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce, la prescrizione ricomincia a decorrere ogni giorno successivo a quello in cui il danno si è manifestato per la prima volta, fino alla cessazione della predetta condotta dannosa, fermo restando che, in ragione della peculiare natura dell’illecito, l’individuazione del momento in cui il danno si manifesta per la prima volta richiede l’individuazione del momento in cui il danneggiato perviene ad una reale condizione emotiva di consapevole esercitabilità del diritto al risarcimento, che può intervenire durante la permanenza dell’illecito, ma anche dopo molto tempo dalla cessazione della permanenza stessa”* (in tal senso Cass. Ordinanza n. [375](#) del 08/01/2025, cass. che si riferisce al danno endofamiliare ma il cui principio di diritto è estensibile ad altre fattispecie di illecito permanente).

Ne discende il rigetto dell’eccezione di prescrizione dell’azione di riduzione in pristino come azione di risarcimento del danno in forma specifica, avente la predetta azione per oggetto un illecito permanente, non essendo ancora cessata la condotta dannosa, consistente nella demolizione di una parte del muro di confine che impediva sia *l’inspectio* centrale nella proprietà degli attori dalla proprietà dei convenuti.

In base a quanto emerso dalla ctu si ritiene configurata, a causa della demolizione di una parte del muro, la violazione delle distanze di cui all’art 905 c.c., limitatamente all’ottenimento di una veduta solo diretta, ma non anche di una veduta laterale sulla proprietà degli attori dalla proprietà dei convenuti.

Sul punto si richiama Cass. civ. n. 36511/2023 secondo cui *“In caso di violazione delle distanze legali per l’apertura di vedute ex art. 905 c.c., l’azione volta alla condanna al ripristino dello stato dei luoghi, integrando un’actio negatoria servitutis di carattere reale, può essere proposta esclusivamente nei confronti del proprietario dell’immobile dal quale la veduta abusiva è esercitata, mentre l’azione risarcitoria per il conseguente pregiudizio è esperibile tanto nei confronti di quest’ultimo quanto dell’autore della violazione, quali responsabili in solido”*.

Dall'applicazione di tale principio deriva che fondatamente l'attore ha chiesto la riduzione in pristino dello status quo ante, ma non nei termini di cui all'art. 882 c.c., ma come *actio negatoria servitutis*.

Ed invero, il ctu ha escluso la proprietà comune del muro di confine per cui è causa, accertando la proprietà esclusiva in capo al convenuto; tale circostanza non risulta oggetto di replica o contestazione da parte degli attori.

Tanto chiarito in fatto, in diritto è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità che, appartenendo il diritto di proprietà e gli altri diritti reali di godimento alla categoria dei diritti autodeterminati, perché individuabili in base alla sola indicazione del loro contenuto (cioè, il bene che ne costituisce l'oggetto), la *causa petendi* delle azioni a loro difesa si identifica con il diritto stesso e non con il titolo che ne costituisce la fonte (contratto, successione, usucapione etc.), la cui deduzione è necessaria, quindi, soltanto ai fini della prova del diritto e non della sua individuazione (Sez. 2, n. 7033 del 21/06/1995).

Con sentenza n. 3567 del 2011, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che le memorie da depositare nei termini fissati all'art. 183, quinto comma, cod. proc. civ., nel testo di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, vigente fino al 1° marzo 2006 (non applicabile alla fattispecie), fossero finalizzate esclusivamente a consentire alle parti di precisare e modificare le domande e le eccezioni già proposte e di replicare alle domande ed eccezioni formulate tempestivamente, ma non a proporre di ulteriori, non essendo ammissibile estendere il *thema decidendum*.

Con la sentenza n. 12310 del 2015, le Sezioni Unite hanno chiarito che la «modificazione» della originaria domanda ammessa nella prima memoria ex art. 183 cod. proc. civ., oltre l'udienza di trattazione, può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (*petitum e causa petendi*), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali; hanno precisato, tuttavia, che il mutamento del fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio intanto costituisce una modifica ammessa in quanto la nuova domanda non si aggiunga a quella iniziale, ma la sostituisca e si ponga in rapporto di alternatività rispetto ad essa perché comunque tendente a realizzare la medesima vicenda sostanziale.

Con la successiva sentenza n. 22404 del 13/09/2018, le Sezioni unite hanno ritenuto ammissibile, nel processo introdotto mediante domanda di adempimento contrattuale, la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata, in via subordinata, con la prima memoria, se riferita alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio.

Il nesso di alternatività è divenuto poi presupposto costante nella giurisprudenza delle Sezioni semplici sull'applicazione delle preclusioni ex art. 183; è stato sempre sottolineato, infatti, che il diverso diritto può essere fatto valere oltre la barriera preclusiva della prima udienza, nelle prime memorie, purché sia in rapporto di «logica complanarità» con il diritto fatto valere inizialmente, perché corre tra le stesse parti, tende alla realizzazione (almeno in parte) dell'utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda (salva la differenza tecnica di *petitum* mediato) e si rivela di conseguenza incompatibile con il diritto per primo azionato: oltre la prima udienza di trattazione, in altri termini, «*la domanda può essere anche modificata, ma non può essere affiancata*» (Sez. 3, n. 2064 del 2023; Sez. 2, n. 25900 del 2022; Sez. 6 - 1, n. 18546 del 2020; Sez. 3, n. 16807 del 2018; Sez. 3, n. 18956 del 2017).

La questione ha meritato un nuovo approfondimento richiesto dalla II sezione civile della Cassazione alle Sezioni Unite con Ordinanza interlocutoria n 7846/2024 di stabilire se sia ammissibile la proposizione della domanda di usucapione formulata nella prima memoria ex art 183 co 6 cpc in una controversia afferente al riconoscimento del diritto di proprietà o altro diritto reale richiesto in citazione.

E su sollecitazione di quest'ordinanza interlocutoria, le S.U. si sono pronunciate con sentenza n. 11455/2025, in cui dopo aver ripercorso le tappe giurisprudenziali più significative della questione hanno riaffermato il consolidato principio di diritto secondo cui “*in un processo sottoposto alle regole di rito previgenti alle modifiche di cui all'art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, comma 12, lett. i) e comma 13 lett. b), in caso di esercizio dell'azione negatoria della servitù di cui all'art. 949 c.c., l'attore, anche a fronte della contestazione del diritto di proprietà operato dal convenuto con la comparsa di risposta, può proporre domanda di accertamento con efficacia di giudicato del diritto di proprietà, non solo nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., ma anche con la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c. comma 6 (applicabile ratione temporis)*”.

Ne consegue la ammissibilità della modifica della domanda – poiché mera *emendatio* e non *mutatio libelli* – effettuata dagli attori con la prima memoria istruttoria in cui hanno

chiesto di dichiarare inesistente il diritto di veduta esercitato dai sig.ri **CP_1** e **Controparte_2** dal portone di ingresso della loro abitazione a seguito della menzionata demolizione con condanna degli stessi al ripristino dello *status quo ante*.

Inoltre è irrilevante che il CTU non abbia ravvisato il presupposto dell'art 882 c.c. citato dagli attori, essendo compito del giudice riqualificare, sempre in base a quanto dedotto, allegato e provato dall'attore, la domanda giudiziale ed in tal senso, essendo stata accertata l'illegittimità della condotta dei convenuti, i quali, abbattendo il muro, seppur di loro proprietà, e apponendo una siepe artificiale, hanno violato le distanze legali di cui all'art 905 c.c. creando una *inspectio* frontale dal ballatoio nella proprietà attorea.

La condotta risale all'anno 2013 e non si è perfezionato l'acquisto dei convenuti per usucapione della servitù di veduta sul fondo degli attori. Ne consegue che la domanda attorea merita accoglimento nei limiti di quanto indicato dal CTU.

Spese di lite a carico dei convenuti con compensazione per metà a cagione della soccombenza parziale. Spese di CTU a carico di entrambe le parti, per metà cadauno.

PQM

Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dr Gustavo Danise ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:

1. Previo accertamento che l'abbattimento della parte sommitale del muro di confine tra la proprietà degli attori e dei convenuti, ha avuto come diretta conseguenza l'acquisizione, da parte dei sigg. **CP_5** di una veduta diretta, dal ballatoio di accesso alla porta di ingresso del proprio immobile sul fondo attiguo (e sul fabbricato) di proprietà **Parte_5**, condanna i convenuti al ripristino del muro nello *status quo ante* limitatamente alla parte necessaria ad eliminare tale veduta;
2. Condanna i convenuti alla rifusione delle spese di lite, in misura di metà che si liquidano in € 2.500,00 oltre esborsi (per metà), rimborso forfettario spese al 15% IVA e CPA come per legge;
3. Pone a carico di entrambe le parti, in misura di metà cadauno, il compenso al CTU già liquidato;

Salerno, 15.04.2026

Il GIUDICE
Dr Gustavo Danise